

## IL NUOVO SISTEMA ELETTORALE: LA “LEGGE ROSATO”

*La nuova legge elettorale giunge all’approvazione in prima lettura da parte della Camera con il consenso della maggior parte delle forze presenti in Parlamento (favorevoli 375, contrari 215), di maggioranza e di opposizione che hanno saputo lavorare insieme, trovare punti di convergenza, raggiungere un compromesso. Non c’erano altre alternative a questo metodo, perché qualsiasi soluzione diversa non avrebbe avuto i voti necessari per essere approvata e si sarebbe corso il rischio di andare a votare con le leggi sopravvissute alle sentenze della Corte Costituzionale. D’altronde è stata la Corte stessa a ribadire che la nostra Costituzione lascia al legislatore la scelta discrezionale del sistema elettorale che ritenga più idoneo ed efficace in considerazione del contesto storico e che spetta allo stesso, al fine di non compromettere il corretto funzionamento della forma di governo parlamentare, introdurre, per i due rami del Parlamento, sistemi elettorali che, pur se differenti, non ostacolano, all’esito delle elezioni, la formazione di maggioranze parlamentari omogenee.*

*Sintetizzando, la nuova legge elettorale è un sistema elettorale misto identico per le due Camere. 232 deputati alla Camera e 116 senatori sono eletti in collegi uninominali con formula maggioritaria, in cui vince il candidato più votato, mentre l’assegnazione dei restanti seggi avviene con metodo proporzionale, nell’ambito di collegi plurinominali. Le soglie di sbarramento sono del 10% per le coalizioni e del 3% per le liste. Nell’ambito delle coalizioni non contano i voti apportati da liste sotto la soglia dell’1% per evitare il proliferare delle cosiddette “Liste civetta”.*

*I partiti possono presentarsi da soli o in coalizione. La coalizione è unica a livello nazionale e i partiti coalizzati presentano candidati unitari nei collegi uninominali.*

*L’elettore esprime un unico voto che vale per una lista proporzionale bloccata corta (da 2 al massimo 4 nomi di candidati sulla scheda e, quindi, conoscibili) in una circoscrizione plurinominali e per il candidato nel collegio uninominale. Dal punto di vista della rappresentanza il sistema adotta quindi una soluzione di tipo europeo (liste bloccate corte e collegi uninominali maggioritari).*

*Se più liste sono collegate in una coalizione ad un medesimo candidato uninominale e l’elettore vota solo il candidato nel collegio, i voti così espressi sono spalmati pro-quota tra le liste proporzionali secondo le opzioni già espresse dagli altri elettori.*

Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai [lavori parlamentari](#) del testo unificato "Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali" (AC 2352 e abb. A/R) – relatore Emanuele Fiano (PD) – e ai relativi [dossier](#) del Servizio studi della Camera dei deputati.

## UN SISTEMA ELETTORALE MISTO CON SOGLIA DI SBARRAMENTO AL 10% PER LE COALIZIONI E AL 3% PER LE LISTE

Il testo approvato definisce un sistema elettorale **misto** in cui il **territorio nazionale** è articolato, per quanto riguarda la **Camera**, in **28 circoscrizioni** e ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi uninominali ed in uno o più collegi plurinominali. **Al Senato** il territorio nazionale è ripartito in **20 circoscrizioni** corrispondenti al territorio di ciascuna regione.

### CAMERA

#### *Come si eleggono i 630 deputati*

**232 con sistema maggioritario** dove vince chi ottiene più voti nei collegi uninominali (231 collegi uninominali – che comprendono 6 del Trentino Alto Adige/Sud Tirolo, 2 del Molise – cui si aggiunge 1 collegio uninominale in Valle D'Aosta).

**386 con sistema proporzionale** tra le coalizioni di liste e le liste che abbiano superato le soglie di sbarramento .

**12 eletti nella circoscrizione estera.**

### SENATO

#### *Come si eleggono i 315 senatori*

**116 con sistema maggioritario** dove vince chi ottiene più voti nei collegi uninominali (che comprendono 6 collegi uninominali del Trentino Alto Adige/Sud Tirolo, 1 collegio uninominale in Valle D'Aosta).

**193 con sistema proporzionale** tra le coalizioni di liste e le liste che abbiano superato le soglie di sbarramento.

**6 eletti nella circoscrizione estera.**

**Le liste possono coalizzarsi per sostenere un unico candidato nel collegio uninominale**, ma tali coalizioni devono essere omogenee sul piano nazionale.

**Le soglie di sbarramento** sono del **3% per le liste singole** su base nazionale e del **10% su base nazionale per le coalizioni** (e del 3% per le liste infra-coalizione nel caso in cui

la coalizione non avesse raggiunto la soglia del 10%); **per le coalizioni non vengono comunque computati i voti** dei partiti che non hanno superato la soglia **dell'1 per cento**. Specifiche disposizioni garantiscono le minoranze linguistiche (20% su base regionale o due collegi vinti).

Ferme restando le medesime soglie di sbarramento, **al Senato l'assegnazione dei seggi alle liste con metodo proporzionale avviene a livello regionale** (alla Camera avviene a livello nazionale).

## **ALLE ELEZIONI SOLO PARTITI TRASPARENTI**

**Per la prima volta, tutti i partiti** – sia quelli registrati, sia quelli non registrati – che intendono presentare candidature alle elezioni della Camera dei deputati **dovranno depositare, contestualmente al contrassegno, in mancanza del deposito dello Statuto, una dichiarazione contenente alcuni elementi minimi di trasparenza**. L'elettore, al momento del voto, saprà quindi, per ogni singola lista, chi è il legale rappresentante del partito, il soggetto che ha la titolarità del contrassegno depositato e la sede legale nel territorio dello Stato, gli organi del partito, la loro composizione nonché le relative attribuzioni e le modalità di selezione dei candidati per la presentazione delle liste. **Le liste** che in assenza del deposito di uno Statuto registrato **non presentino una dichiarazione minima di trasparenza**, con i contenuti sopra indicati, saranno **passibili di riconsiliazione e non potranno competere nella tornata elettorale**.

Tramite un'apposita sezione del **sito internet del Ministero dell'interno denominata "Elezioni trasparenti"**, saranno resi **pubblici i seguenti elementi di trasparenza**: il contrassegno depositato da ciascun partito o gruppo politico organizzato con l'indicazione del soggetto che ha conferito il mandato per il deposito lo Statuto ovvero la dichiarazione di trasparenza; il programma elettorale e il soggetto indicato come capo della forza politica; le liste di candidati presentate per ciascun collegio (entro 10 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle liste).

## **LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE: LA RACCOLTA DELLE FIRME**

Le **norme riguardanti la raccolta delle firme** per la presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nel collegio plurinominale, con l'indicazione dei candidati della lista nei collegi uninominali compresi nel collegio plurinominale sono **identiche per Camera e Senato**: sono **necessarie almeno 1.500 e non più di 2.000 firme** di elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel medesimo collegio plurinominale o, in caso di collegio plurinominale compreso in un unico comune, iscritti nelle sezioni elettorali di tale collegio plurinominale.

Ciascuna lista deve presentare candidature in almeno due terzi dei collegi plurinominali della circoscrizione, a pena di inammissibilità.

In via transitoria e solo **per le prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della legge**, il **numero delle firme** necessarie per la presentazione delle candidature alla Camera è **ridotto a metà**. Stesso discorso vale per il **Senato** dove le firme sono **ridotte a metà** per le liste che **presentano candidati nei collegi plurinominali in tutte le circoscrizioni regionali**.

Altresì transitoria è la disposizione che permette l'esonero dalla raccolta delle firme per i partiti o i gruppi politici costituiti in **Gruppo parlamentare** in almeno una delle due Camere **al 15 aprile 2017**.

Esclusivamente per le prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della legge anche gli **avvocati cassazionisti** sono **abilitati all'autenticazione delle firme**.

## **LA COMPOSIZIONE DELLE LISTE: UN NUMERO DI CANDIDATI CHE GARANTISCE LA CONOSCIBILITÀ DA PARTE DELL'ELETTORE**

Sia alla Camera, sia al Senato, in ogni collegio plurinominale, ciascuna lista, è composta da un **elenco di candidati**, presentati secondo un ordine numerico. **In nessun caso una lista può avere un numero di candidati inferiore a 2 né superiore a 4.**

### **La giurisprudenza costituzionale sulle cosiddette "liste bloccate"**

*Nella **sentenza n. 1 del 2014**, la Corte, censurando le norme introdotte con L. 270/2005 (Porcellum) – concernenti le modalità di espressione del voto per liste concorrenti di candidati, presentati «secondo un determinato ordine» nella parte in cui non consentono all'elettore di esprimere una preferenza per i candidati – ha chiarito che la libertà di voto del cittadino risulta compromessa quando il cittadino è chiamato a determinare l'elezione di tutti i deputati e di tutti senatori, votando un elenco spesso assai lungo (nelle circoscrizioni più popolose) di **candidati, che difficilmente conosce**. Secondo il ragionamento svolto dalla Corte il vulnus è determinato dalla circostanza che alla totalità dei parlamentari eletti, **senza alcuna eccezione, manca il sostegno della indicazione personale** dei cittadini, che ferisce la logica della rappresentanza consegnata nella Costituzione.*

*La Corte ha sottolineato che tale situazione **non risulta comparabile** né con altri sistemi caratterizzati da liste bloccate solo per una parte dei seggi, né con altri caratterizzati da circoscrizioni elettorali di dimensioni territorialmente ridotte, **nelle quali il numero dei candidati da eleggere sia talmente esiguo da garantire l'effettiva conoscibilità degli stessi e con essa l'effettività della scelta e la libertà del voto** (al pari di quanto accade nel caso dei collegi uninominali). **Vi è qui un riferimento comparativistico, volto a rimarcare la diversità della disciplina del 2005 rispetto a legislazioni elettorali straniere in cui pur è previsto un voto di lista senza preferenza, ma solo per parte dei seggi (la metà, in Germania) o su circoscrizioni di dimensioni territoriali contenute (le cinquanta province, in Spagna)**. Diversamente, la disciplina del 2005 era tale da «alterare per l'intero complesso dei parlamentari il rapporto di rappresentanza fra elettori ed eletti».*

Fonte: Servizio studi Senato della repubblica. [Dossier n. 112/2014 "Sistema elettorale per l'elezione del parlamento: 1993-2014"](#).

## ASSICURATO L'EQUILIBRIO DI GENERE NELLE CANDIDATURE

Alcune specifiche disposizioni sono dettate ai fini del rispetto del principio dell'**equilibrio di genere**.

Innanzitutto, **sia alla Camera, sia al Senato**, a pena di inammissibilità, nella successione interna delle **liste nei collegi plurinominali** i candidati devono essere collocati secondo **un ordine alternato di genere**.

### Alla Camera:

- nel complesso delle candidature presentate da ogni lista o coalizione nei **collegi uninominali a livello nazionale**, **nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento**, con arrotondamento all'unità più prossima;
- **nel complesso delle liste nei collegi plurinominali** presentate da ciascuna lista a livello nazionale, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima, nella **posizione di capolista**.

L'Ufficio centrale nazionale assicura il rispetto di tali norme.

**Al Senato** le stesse previsioni sono stabilite a **livello regionale** ed è compito dell'ufficio elettorale regionale assicurarne il rispetto.

## VIETATE LE PLURICANDIDATURE NEI COLLEGI UNINOMINALI. RIDOTTE A 5 QUELLE NEI COLLEGI PLURINOMINALI

Per quanto riguarda la disciplina delle c.d. **pluricandidature**, il nuovo testo, che si applica sia alla Camera, sia al Senato, stabilisce che **nessun candidato può essere incluso in liste con lo stesso contrassegno in più di 5 collegi plurinominali**, a pena di nullità dell'elezione. Il deputato eletto in più collegi plurinominali è proclamato nel collegio nel quale la lista cui appartiene ha ottenuto la minore percentuale di voti validi rispetto al totale dei voti validi del collegio.

**La candidatura della stessa persona in più di un collegio uninominale è nulla**. Il candidato in un collegio uninominale può essere candidato altresì nei collegi plurinominali, fermo restando il limite di 5. Il deputato eletto in un collegio uninominale e in uno o più collegi plurinominali si intende eletto nel collegio uninominale.

Infine, il candidato nella circoscrizione estera non può essere candidato nelle circoscrizioni nazionali né alla Camera, né al Senato.

Rispetto alla **legge 270/2005 (c.d. Porcellum)**, in cui non erano previsti limiti, e alla **legge 52/2015 (c.d. Italicum)**, in cui si prevedevano fino a 10 pluricandidature, il fenomeno viene quindi **ridotto a 5**.

## COME VOTA L'ELETTORE: VOTO UNICO SULLA SCHEDA

MODELLO PER LA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA PER LA VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Ogni elettore dispone di **un unico voto** da esprimere su **una scheda** con il nome del candidato nel collegio uninominale ed il contrassegno della lista o delle liste collegate, corredate dei nomi dei candidati nel collegio plurinominale.

L'ordine delle liste sulla scheda è stabilito con sorteggio.

Se l'elettore **vota il contrassegno della lista prescelta il voto è attribuito anche al candidato nel collegio uninominale.**

Se, invece, l'elettore traccia un **segno solo sul nome del candidato al collegio uninominale**, i voti sono **validi sia a favore della lista, sia ai fini dell'elezione del candidato al collegio uninominale**. Nel caso di più liste coalizzate i voti sono ripartiti tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna nel collegio uninominale.

Nella parte esterna della scheda sono riportate **le istruzioni per un voto corretto**.

**È comunque valido il voto** se l'elettore traccia un segno sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato del collegio uninominale e sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale.

**È inoltre valido** il voto se l'elettore traccia un segno sul contrassegno e un altro segno sulla lista di candidati nel collegio plurinominale della lista medesima.

**Il voto è nullo** se l'elettore traccia un segno sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista cui il candidato non è collegato (**c.d. voto disgiunto**).

Al fine di **evitare voti di scambio**, ogni scheda elettorale è provvista di un "**tagliando antifrode**" rimovibile con codice alfanumerico che viene annotato prima di consegnare la scheda all'elettore e controllato all'uscita dalla cabina, e infine staccato prima di inserire la scheda nell'urna. In questo modo le schede rimangono uniche, garantendo l'anonimato una volta inserite nell'urna.

## **IL VOTO NELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO**

Modificati i tempi per esercitare l'opzione per il voto degli italiani temporaneamente all'estero e, quanto alle candidature, gli elettori residenti in Italia possono essere candidati in una sola ripartizione della circoscrizione estero e gli elettori residenti all'estero possano essere candidati solo nella ripartizione di residenza della circoscrizione estero.

Modificati anche i requisiti di elettorato passivo per la circoscrizione estero: non possono essere candidati gli elettori che ricoprono o che hanno ricoperto nei 5 anni precedenti la data delle elezioni cariche di governo o cariche politiche elettive a qualsiasi livello o incarichi nella magistratura o nelle Forze armate in uno Stato estero.